



COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza nr. 5 del 16/02/2022

OGGETTO: ORDINANZA URGENTE E CONTINGIBILE in materia di igiene e sanità pubblica: misure di contenimento della diffusione della legionella presso la struttura dell'Asilo Nido in via dell'Operosità n.16

IL SINDACO

Dato atto che:

- le analisi microbiologiche per il controllo dell'acqua potabile dei centri cottura con ricerca della legionella sono effettuate due volte all'anno presso le cucine di Grado e Fossalon dalla ditta Sodexo SPA, appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica, che le ha inserite nell'offerta migliorativa presentata in sede di gara d'appalto;
- dall'esito dell'analisi effettuata in data 04 febbraio 2022 sull'acqua calda prelevata dal rubinetto della zona lavaggio verdure della cucina di Grado, avente data di fine prova il 14 febbraio 2022, e comunicata al Comune di Grado in data 16 febbraio 2022, è stata riscontrata la presenza della legionella;

Rilevato che a seguito delle indicazioni ricevute dalla tecnologa alimentare dott.ssa Raffaella Tognon (esperta in protocolli per il contenimento della diffusione della legionella) necessita disporre con il presente provvedimento e con decorrenza immediata a tutto il personale presente in struttura ed ai soggetti terzi a qualsiasi titolo operanti e/o presenti nei locali della predetta struttura dell'Asilo Nido in via dell'Operosità n. 16 il divieto assoluto di far uso dell'acqua calda (la contaminazione avviene attraverso l'inspirazione dei vapori) fino a diverso provvedimento in attesa della sanificazione e delle operazioni preordinate a quest'ultima, avvalendosi delle soluzioni alternative all'uso dell'acqua calda;

Atteso che la necessità e l'urgenza di adottare la presente Ordinanza urgente e contingibile discendono dalla situazione di porre in essere un intervento non rinviabile a tutela della pubblica incolumità, onde tutelare la salute pubblica ;

Rilevato che :

- necessita approntare anche misure di sorveglianza sanitaria per la tutela della salute pubblica;

- la tutela è apprestata “*al bene della salute, ovvero un bene di rango costituzionale così alto che il legislatore – nel conferire al Sindaco il sopra descritto potere – non può che aver attribuito rilevanza anche alla salute del singolo*” ;
- l’adozione della presente Ordinanza contingibile ed urgente s’incentra sulla sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, e sulla provvisorietà e temporaneità degli effetti, nella proporzionalità del provvedimento;

Rilevate le motivazioni di sicurezza e sanità pubblica e che, pertanto, sussistono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di misure eccezionali rivolte alla tutela della salute pubblica;

Richiamati:

- l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, il quale attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare “*emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale*” ;
- il R.D. n. 1265/1934, il quale disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità sanitaria locale;
- l’art. 32 della Legge n. 833/1978, il quale assegna al Sindaco quale autorità sanitaria locale, le competenze per l’emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica,

Tenuto conto che il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell’art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell’imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell’ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l’ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l’ipotesi in questione nella casistica delle “*emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale*” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell’apparato burocratico-amministrativo;

Considerato che :

- sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente, al fine di prevenire pericoli alla salute all’incolumità pubblica;
- risulta necessaria l’adozione di un provvedimento volto ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in

ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

- tale provvedimento è destinato ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione e fino a nuova analoga disposizione di revoca del presente provvedimento, ad avvenuto riscontro di conformità dei parametri di potabilità chimici e batteriologici fissati dal D.LGS 31/01 per le acque destinate al consumo umano;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e smi ;
- la Legge 23 dicembre 1978 n° 833 e smi ;

Avvalendosi dei poteri conferitegli dalla superiora normativa

ORDINA

1. con decorrenza immediata il divieto assoluto dell'uso dell'acqua calda (la contaminazione avviene attraverso l'inspirazione dei vapori) presso la struttura dell'Asilo Nido in via dell'Operosità n.16 a tutto il personale presente in struttura ed ai soggetti terzi a qualsiasi titolo ivi operanti e/o presenti e comunque a chiunque sia presente nei locali suddetti fino all'avvenuta attuazione degli interventi di sanificazione e delle operazioni preordinate a quest'ultima, avvalendosi delle soluzioni alternative all'uso dell'acqua calda, e quindi fino a diverso provvedimento da parte dell'autorità competente;
2. che la ditta ENGIE SERVIZI S.P.A con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n.31, già appaltatrice del Comune di Grado per forniture di servizi in itinere, provveda con urgenza alla chiusura della condotta dell'acqua calda dell'impianto di produzione e circolazione dell'acqua sanitaria presso la struttura dell'Asilo Nido in via dell'Operosità n.16 ed al compimento delle operazioni necessarie per la sanificazione del predetto impianto e dell'urgente intervento di bonifica dell'impianto idrico mediante disinfezione con metodi di comprovata efficacia, attuata con le metodologie previste nelle Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi indicate nell'Accordo Stato-Regioni del 07/05/2015;

DISPONE

1. che tutti i soggetti operanti a vario titolo presso la predetta struttura siano tenuti alla stretta osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle relative misure prescritte dalla normativa in materia di divieto di uso dell'acqua calda;
2. che il dirigente dell'Area Tecnica provveda al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa l'adozione dell'impegno della spesa per la fornitura del servizio di cui sopra onde garantire le finalità del presente provvedimento;

AVVERTE

- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p.;
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 e smi ;

DISPONE

- la notifica tramite pec del presente provvedimento al Legale Rappresentante pro-tempore ditta ENGIE SERVIZI S.P.A con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n.31;
- la trasmissione della presente Ordinanza a:
 - a) UTG- Prefettura di Gorizia;
 - b) Regione Autonoma FRIULI VENEZIA GIULIA - Direzione Salute e Prevenzione;
 - c) ASUGI – Distretto Sanitario Basso Isontino- Direttore f.f.;
 - d) Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Grado;
 - e) Comando Polizia Locale del Comune di Grado;
 - f) Comando della Stazione dei Carabinieri di Grado;
- la pubblicazione in Albo Pretorio on line del Comune di Grado nonchè in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il Sindaco
dott. Claudio Kovatsch
firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: KOVATSCH CLAUDIO

CODICE FISCALE: KVTCLD51B02E098U

DATA FIRMA: 16/02/2022 15:22:22

IMPRONTA: 0C6173FB8BF3670A26A5600B51ECE39B6ECAEE170EC4F7DBEA333CA8D5DD1237
6ECAEE170EC4F7DBEA333CA8D5DD12378F92572C16022AE8A4AE0BF197AB343B
8F92572C16022AE8A4AE0BF197AB343B61765E8E4E9EF2DEA0CD3A40C1F04744
61765E8E4E9EF2DEA0CD3A40C1F04744B5B1EC46D86E79652FF4636FB3372ACC